

Tribunale Milano sez. VI, 31/05/2019, n. 5194

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**
Materia: **Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)**
Oggetto: **Leasing**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa A Giorgia Carbone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 38925/2015 R. G. promossa da:
TO. IM. SAS DI MA. OD. & C. (P.IVA (omissis)) in persona del legale
rappresentante pro tempore sig. Ma. Od., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Miot
Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Oronzo De Donno in Mil
Viale (omissis), per mandato a margine dell'atto di citazione;

ATT

CONTRO

UNICREDIT LEASING S.p.a. - già Locat S.p.a.- (C.F. e P.IVA (omissis)), in persona
(omissis) dott. Co. Pi., rappresentata e difesa dall' avv. Giancarlo
Cavatello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via San Calimero n.7, in
procura generale alle liti

CONVENUTA

OGGETTO: Leasing

CONCLUSIONI per parte attrice

Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:

Per tutti i motivi di cui in narrativa:

NEL MERITO:

In via principale

- a) dichiarare gratuito il contratto di leasing n.(omissis) per pattuizione di un tasso usurario 1815, co.2 c.c. e che pertanto per le rate a scadere è dovuto il solo importo capitale;
- b) condannare Unicredit Leasing Spa alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme quali corrispettivi del prestito, pari ad euro 11.334,69 oltre interessi e rivalutazione dalla saldo, ovvero la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa;
- c) accertare l'applicazione di interessi anatocistici e conseguentemente condannare la restituire all'attrice il correlativo importo corrisposto a tale titolo.

In subordine

- d) dichiarare nulla la clausola di cui all'art.11 delle condizioni generali del contratto per c
- e) accertata la mancata indicazione dell'ISC, dichiarare dovuti i soli interessi legali e conda convenuta a corrispondere all'attrice quanto percepito in eccesso rispetto agli stessi, oltre i rivalutazione monetaria;
- f) accertata la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse effettivo per e d'ammortamento alla francese, dichiarare dovuti i soli interessi legali con condanna della conv corrispondere in favore dell'attrice quanto pagato in eccesso rispetto a questi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

In ogni ipotesi

- g) compensarsi tra le parti eventuali partite debiti - crediti ex art.1241 cc e ss.

In via istruttoria

Si chiede CTU contabile al fine di accertare gli interessi anche anatocistici complessivamente dall'attrice, nonché in ogni caso gli interessi pagati in misura superiore al tasso legale.

Con vittoria di spese e compensi di causa, per i quali il procuratore si dichiara antistatario.

CONCLUSIONI per parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

nel merito: rigettare tutte le domande formulate da controparte nei confronti di UniCredit Leas S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate per le ratio narrativa;

in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto esplorativa e volta a sop deficienze probatorie di controparte;

in ogni caso: con vittoria delle spese del presente giudizio.

Con riserva di ogni altra deduzione, produzione o istanza istruttoria.

Con riserva di far valere, anche in separato giudizio, ogni diritto e ragione di credito riveni contratto e dai fatti costitutivi oggetto del presente giudizio.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove eccezioni, deduzioni, produzioni e dom controparte.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.06.2015 la società To. Im. S.a.s. di Ma. Od. & C. ha convenuto in giudizio Unicredit Leasing s.p.a. per ottenere una pronuncia di accertamento e dichiarazione della gratuità, ai sensi dell'art. 1815 c.c., del contratto di leasing immobiliare n. (omissis) stipulato in data 16.11.2010 con la convenuta, previo accertamento della nullità delle clausole con cui sono stati pattuiti interessi usurari, e la conseguente condanna della società concedente alla restituzione dell'importo di € 11.334,69 quale corrispettivo non dovuto oltre alle somme corrisposte a titolo di interessi anatocistici applicati mediante l'utilizzo del piano di ammortamento c.d. alla francese. .

A fondamento delle proprie domande parte attrice ha dedotto:

- Che le parti convenivano il corrispettivo globale della locazione finanziaria in € 887.166,95 oltre IVA, da corrispondersi mediante il pagamento di un maxi canone anticipato di € 110.000,00 oltre IVA alla stipula del contratto, oltre a 216 canoni mensili e un prezzo di opzione finale pari a € 7.000,00 oltre IVA;
- Che a fronte di un TSU del 5,21%, le parti pattuivano il tasso di interesse corrispettivo del finanziamento pari al 2,90% e un tasso di mora al 10,06% che quindi era usurario;
- Che il sistema di ammortamento alla francese ha determinato il fenomeno dell'anatocismo.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato gli assunti di parte attrice stante l'infondatezza delle pretese attoree, ed ha concluso per il rigetto delle domande. In particolare, parte convenuta ha sostenuto la diversa natura dell'interesse corrispettivo da quello moratorio per escludere la rilevanza dell'interesse moratorio ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e ha escluso il superamento del tasso soglia in quanto le parti hanno concordato nell'art. 11 delle condizioni generali del contratto l'automatica riduzione dell'interesse di mora al valore corrispondente alla soglia di legge. .

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, all'udienza del 10.01.2019, subentrato un nuovo giudice, le parti hanno precisato le conclusioni e, assegnati i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

Anzitutto, deve essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue al fine della decisione per le ragioni che si vanno ad esporre.

Tanto premesso, le domande proposte da parte attrice sono infondate e non meritano accoglimento.

L'attrice, basandosi su un elaborato peritale, ha, in primo luogo, dedotto il carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto di leasing stipulato in data 16.11.2010 sul rilievo che le clausole contrattuali, avuto riguardo in particolare al tasso di mora, disciplinerebbero tassi superiori al Ta. So., con conseguente gratuità del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1815 c.c..

Parte attrice afferma che il contratto di leasing prevede un tasso leasing del 2,90% per gli interessi convenzionali ed un tasso di mora pari al 10,06% a fronte di un Ta. So. pari al 5,21%: è, quindi, pacifico che non è stato pattuito un interesse corrispettivo usurario. Ma parte attrice non valuta l'usurarietà del contratto facendo esclusivo riferimento al tasso di mora, ma procedendo, altresì, alla sommatoria dei tassi di interesse unitamente alle altre remunerazioni (corrispettivi, commissioni e spese) per affermare che il contratto di leasing stipulato prevede la pattuizione di interessi usurari.

La tesi della "sommatoria" o del tasso complessivo o cumulo dedotta da parte attorea è priva di fondamento.

Ai fini della valutazione circa l'usurarietà o meno dei tassi di interesse, infatti, non è corretto procedere alla sommatoria dei tassi a diverso titolo pattuiti, come sembrerebbe affermare la società attrice. La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori unitamente ai costi di commissione e alle spese, in effetti, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a basi di calcolo differenti (così, Tribunale di Milano, 8 marzo 2016 n. 3021).

Ciò anche in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Al riguardo, nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consente di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario). In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

Quanto al dedotto carattere usurario dell'interesse di mora pattuito si deve ritenere la contestazione infondata alla luce delle argomentazioni che di seguito si vanno ad esporre.

Preliminarmente va osservato che tanto la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., 4 aprile 2003 n. 5324; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899) quanto la Banca d'Italia affermano che gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, devono rispettare i limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, sono astrattamente suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.

Inoltre, l'astratta assoggettabilità anche degli interessi moratori al controllo di usurarietà si fonda per vero sulla previsione del D.L. 394/2000 - di interpretazione autentica della L. 108/96 - la quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha effettivamente fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.

Ed invero, per quanto la giurisprudenza della Suprema Corte (nonostante la diversa funzione di interessi corrispettivi e moratori) sia consolidata nel ritenere l'assoggettabilità anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura, tuttavia va considerato che il parametro oggettivo del Ta. So. Usura come introdotto dalla L. 108/1996 (quale soglia oltre la quale "scatta" in sede civile come penale la usurarietà del tasso contrattualmente negoziato) è determinato sulla base della rilevazione trimestrale del T.E.G.M. (Ta. Effettivo Globale Medio praticato nel periodo di riferimento per la specifica tipologia di contratto da prendersi in considerazione e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista) effettuata dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Tali prescrizioni hanno sempre disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito e non con riferimento agli interessi moratori. E' verosimile ritenere che analoga rilevazione non sia stata effettuata con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento dell'utilizzatore, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremamente eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Ne consegue l'impossibilità stessa di effettuare, in base all'ordinamento positivo vigente, una valutazione di usurarietà oggettiva degli interessi moratori in assenza del parametro di riferimento (che, peraltro, ai sensi dell'art. 1 D.L. 394/2000, costituisce "il limite stabilito dalla legge"). Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il tasso soglia siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi porta ad escludere, per la verifica del carattere usurario degli interessi, un raffronto fra la pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia.

Se invece per tale verifica si procedesse al raffronto con il tasso soglia utilizzato per gli interessi corrispettivi si giungerebbe ad una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si finirebbe per raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito ed il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore, ossia il tasso di interesse moratorio, che si vuole raffrontare.

L'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il tasso soglia ai fini di verificarne l'usurarietà appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014, convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto nella previsione di cui all'art. 1284 c.c. un interesse legale di mora, per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti, parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che, con riferimento a diverse tipologie contrattuali, risulta essere superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.

Si è al riguardo evidenziato che: "Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Conseguentemente che applicarlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe

priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost. in quanto 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all'ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora), e inoltre 2) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; inoltre 3) è chiaro che una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole" (Trib. Milano, sez. XII, 29 novembre 2016, n. 13179).

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, può quindi affermarsi che fino a quando non si procederà alla rilevazione di un T.E.G.M. specifico per gli interessi mora, non potrà procedersi alla valutazione dell'usura cd. oggettiva o presunta.

Tale conclusione, tuttavia, non priva il debitore di altre forme di tutela, in quanto al di là della configurabilità dell'usura cd. soggettiva – con conseguente necessità di provare che per effetto della pattuizione di tali interessi si sia determinata una sproporzione tra le prestazioni con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore - la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata, ne consente l'assimilazione all'istituto della clausola penale, con la conseguente possibilità di una sua riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Nel caso di specie, tuttavia, vi è un difetto di allegazione al riguardo.

In ogni caso, anche laddove si ritenesse possibile, allo stato, valutare la natura usuraria degli interessi di mora mediante il raffronto con il tasso soglia come attualmente determinato, dovrebbe comunque ritenersi infondato l'assunto di parte attrice secondo cui l'usurarietà degli interessi di mora determinerebbe, per ciò solo, la nullità anche della distinta clausola di determinazione degli interessi corrispettivi. Questa tesi non può essere condivisa in quanto nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, trattandosi di clausola autonoma avente distinta funzione rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, ai sensi degli artt. 1815 comma 2 e 1419 c.c., sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori (che, pertanto, non sarebbero dovuti) ma sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi, se rispettosi del tasso soglia. L'applicazione dell'art. 1815, Il comma c.c. con la conseguente gratuità del contratto comporterebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento a vantaggio del debitore che si è reso inadempiente al proprio obbligo restitutorio.

Pertanto, quando il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori si deve ritenere che l'eventuale nullità colpisca solo la clausola concernente gli interessi moratori senza ricomprendere anche gli interessi corrispettivi pattuiti al di sotto del tasso soglia.

Tali argomentazioni devono essere confermate anche a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27442/2018 che nel ribadire la rilevanza usuraria degli interessi di mora ha ravvisato la funzione degli interessi (sia corrispettivi che moratori) nella remunerazione del capitale correlata alla "naturale fecondità" del danaro, ma poi nell'esaminare le conseguenze previste dall'art. 1815 c.c. ne ha limitato l'applicabilità ai soli interessi corrispettivi e non l'ha estesa agli interessi moratori "perché la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa". L'unitaria funzione remuneratoria di tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori, affermata dalla Corte non appare condivisibile. In primo luogo, infatti, va osservato che se gli interessi moratori avessero funzione esclusivamente remuneratoria non avrebbe alcun significato la disposizione dell'art. 1224 c.c. che in caso di danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi di mora riconosce al creditore "l'ulteriore risarcimento". In questo caso, quindi, il creditore avrebbe diritto oltre che agli interessi di mora anche al risarcimento dell'intero danno, così come nell'eventualità in cui fosse pattuita una clausola penale per il ritardo al creditore spetterebbero sia la penale che gli interessi moratori.

Inoltre, se in un contratto di leasing o di mutuo sono pattuiti sia gli interessi corrispettivi che di mora e poi quelli di mora sono applicati solo in caso di inadempimento non è corretto considerare entrambi gli interessi corrispettivi in considerazione della ritenuta funzione remuneratoria. La diversa disciplina prevista dal codice civile per le due tipologie di interessi si fonda proprio su una diversa natura degli stessi: gli uni, quelli corrispettivi hanno la funzione di retribuzione del denaro, mentre gli interessi di mora sono destinati ad operare solo in caso di inadempimento prestazione e pertanto hanno ad oggetto una prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in funzione risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento.

Sarebbe auspicabile, in materia, un intervento del legislatore volto a stabilire i criteri per rilevare il tasso soglia con riferimento agli interessi moratori.

Evidente, in questa prospettiva, è la superfluità della CTU contabile, invocata dalla società attrice con particolare riferimento al profilo relativo all'accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti la cui richiesta di ammissione è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.

Peraltro, nel caso in esame al momento della stipula del contratto le parti, come ha osservato parte convenuta, hanno concordato una clausola di salvaguardia che consente di ricondurre a liceità la pattuizione di interessi di mora che sia al momento della pattuizione che al nel corso della durata del rapporto contrattuale risulti sfiorare la soglia dell'usura. L'art. 11 del contratto di locazione finanziaria prevede al punto II): "qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il

calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi diviso 365, quale pubblicato dal So. 24 ore man mano in vigore, maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, diviso 365 pubblicato alla data medesima da Il So. 24 Ore, con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore”.

Questa clausola esclude la configurabilità dell'usura, in quanto, prevede la riduzione dell'interesse moratorio nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione delle eventuali variazioni del tasso pattuito, con il meccanismo per cui, in caso di astratto - superamento di detto limite, la misura degli interessi moratori viene ridotta in base al meccanismo concordato.

Tale clausola, a differenza di quanto contestato da parte attrice opera anche con riferimento all'interesse moratorio pattuito al momento della stipula del contratto e non con riferimento al momento in cui viene in rilievo l'applicazione di detto interesse.

L'attrice, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 in data 15.2.2016 ha, inoltre, lamentato la mancata indicazione in contratto dell'ISC, con conseguente violazione dell'art. dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117TUB.

Anche tale allegazione deve ritenersi infondata ove si consideri che, a norma dell'art.9 co.2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, non è previsto alcun obbligo di indicare l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario.

Si deve, infatti, rilevare che ai sensi dell'art. 9 co. 2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 “la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”; che in attuazione della menzionata delibera la Banca d'Italia, con provvedimento del 25 luglio 2003 ha previsto, all'art. 9 della sezione II, che “il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente sezione riportano un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 TU bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla Del. CICR 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti”; che nel richiamato elenco dell'allegato alla Delibera CICR il “contratto di leasing” costituisce oggetto di specifica menzione, ulteriore e distinta rispetto a quella di “altri finanziamenti”;

che, pertanto, deve essere esclusa la riconducibilità della locazione finanziaria al novero degli “altri finanziamenti” per cui è previsto, a norma dell'art.9 co.2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, l'obbligo di indicazione dell'ISC nei relativi contratti.

Quanto alla doglianza di parte attrice secondo cui il piano di ammortamento previsto per il contratto di leasing in questione, secondo il modello contabile “alla francese”, avrebbe determinato tra l'altro l'addebito di interessi anatocistici in violazione del divieto di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c., si evidenzia la genericità delle allegazioni attoree, sfornite di chiare e specifiche indicazioni in ordine alla modalità e ai criteri utilizzati per effettuare tale riscontro. L'allegazione dedotta da parte attrice è infondata, posto che è da escludersi che tale piano di ammortamento preveda la produzione di interessi sugli interessi scaduti, ove si consideri che il metodo di rimborso del capitale finanziato secondo il c.d. sistema di ammortamento alla francese (che prevede il rimborso del capitale mutuato secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente), di per sé, non è tale da determinare anatocismo, in quanto gli interessi delle singole rate sono calcolati solo sulla quota residua del capitale, con conseguente esclusione di ogni anatocismo. In altre parole, se è vero che questo tipo di piano è più oneroso per l'utilizzatore rispetto al calcolo cd. “all'italiana” è altresì vero che tale tipo di calcolo non integra, contrariamente a quanto affermato dall'attore, alcuna capitalizzazione illecita in quanto gli interessi, nel c.d. piano di ammortamento alla francese, sono ricalcolati sulla sorta decrescente di capitale residuo, e comunque ciò non integra affatto la prova, che non è stata fornita dall'attore, che vi sia una forma di anatocismo non consentita.

Peraltro, parte attrice infine, nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1 c.p.c. si duole dell'indeterminatezza del tasso di interesse limitandosi a richiamare una pronuncia di merito del Tribunale di Isernia senza specificare in cosa consisterebbe tale indeterminatezza. Ne consegue l'infondatezza anche di tale contestazione in quanto il contratto in esame evidenzia nelle condizioni particolari la durata dell'operazione, il numero dei canoni la periodicità e la decorrenza, l'ammontare, il tasso leasing, il parametro di variabilità del tasso, e in allegato la formula per il calcolo dell'indicizzazione.

Gli elementi del contratto erano dunque tutti determinati e/o determinabili. Nessun vulnus quindi al contratto dal punto di vista strutturale, ossia sotto il profilo dell'oggetto.

Per quanto concerne invece il profilo relativo alla violazione di un'ipotetica trasparenza, si osserva che gli elementi indicati supra consentano di fornire una rappresentazione sufficientemente chiara in capo all'utilizzatore e idonea a ritenere applicato l'art. 117 d. lgs. n. 385/1993.

Deve perciò ribadirsi l'inammissibilità della CTU contabile invocata dall'attrice, anche sotto tale specifico profilo.

Esclusa la fondatezza delle ragioni di contestazione mosse da parte attrice con riferimento alla dedotta natura usuraria degli interessi pattuiti e alla illegittima applicazione di interessi in misura anatocistica mediante l'utilizzo del piano di

ammortamento c.d. alla francese, deve ritenersi infondata sia la domanda di condanna alla restituzione di somme trattandosi di una domanda che è stata proposta sulla premessa di una rideterminazione delle poste di dare e avere in conseguenza delle infondate contestazioni di usurarietà e anatocismo dei tassi di interesse contrattuali, che l'eccezione di compensazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 (scaglione da 5.200 ad € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'estrema riduzione della fase istruttoria - consistita nel deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. -), circostanze che si ritiene giustifichino la liquidazione degli importi per tali fasi nella misura minima indicata nei citati parametri.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da To. Im. sas di Ma. Od. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ma. Od., contro Unicredit Leasing S.p.a., così provvede:

a. rigetta le domande proposte dall'attrice;

b. condanna To. Im. sas di Ma. Od. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ma. Od., al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre al contributo unificato e rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Co.i deciso a Milano, in data 31.5. 2019 Il Giudice Anna Giorgia Carbone